

LA LEGGE DI BILANCIO 2022: le maggiori novità in sintesi

NOVITÀ DEL DL “FISCO-LAVORO”

DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215

Il DL 146/2021 convertito contiene, tra le altre, le seguenti novità:

- ai fini dell’IMU, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso;
- la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021;
- per le rate da dilazione dei ruoli in essere all’8.3.2020, la previsione secondo cui si decade con il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive, e non di 10;
- **sono stati convertiti da lire ad euro e lievemente modificati gli importi dei ricavi (fissato a 5,164 milioni di euro) e delle rimanenze (fissato 1,1 milioni di euro) il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.**

In materia di imposte indirette possono evidenziarsi le seguenti novità:

- il rinvio, dall’1.1.2022 all’1.7.2022, delle modifiche alla disciplina dell’esterometro, vale a dire l’obbligo di trasmissione dei dati con il formato della fattura elettronica via Sistema di Interscambio;
- la proroga, anche per il 2022, del divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018) e da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche (art. 9-*bis* del DL 135/2018);
- il rinvio dall’1.7.2021 all’1.7.2022 della possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso (art. 2 co. 5-*bis* del DLgs. 127/2015);
- il rinvio dall’1.1.2022 all’1.1.2023 dell’obbligo, per gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie), di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici per assolvere l’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;

- l'attrazione nel campo di applicazione dell'IVA di alcune operazioni effettuate dagli enti associativi e l'estensione della disciplina IVA prevista per i soggetti in regime forfetario alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65.000,00 euro (l'applicazione di tali novità è stata però rinviata all'1.1.2024 dalla legge di bilancio 2022).

In materia di lavoro si segnalano, invece, le seguenti novità:

- viene reintrodotta il limite temporale di efficacia (30.10.2021) della misura di cui all'art. 31 co. 1 del DLgs. 81/2015, relativo alla durata delle missioni a tempo determinato dei lavoratori assunti dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato;
- vengono riviste le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, con l'inasprimento delle relative sanzioni, e si prevedono nuovi obblighi in capo del datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

L. 30.12.2021 N. 234

La legge di bilancio per l'anno 2022 contiene, tra le altre, le seguenti novità:

- l'esclusione da IRAP, dal 2022, per artisti, professionisti e imprenditori individuali;
- la riforma dell'IRPEF, mediante la modifica degli scaglioni di reddito imponibile, delle aliquote, delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali e del "trattamento integrativo della retribuzione" (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese"), applicabile dal periodo d'imposta 2022;
- il differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, al fine di "recepire" la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF;
- la messa a regime dell'innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo cumulativo di crediti utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale con la procedura "semplificata";
- la modifica della disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
- la proroga anche per l'anno 2022 dell'esenzione da IRPEF del reddito dominicale e del reddito agrario per i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;
- è previsto che, per i maggiori valori dei marchi e dell'avviamento oggetto di rivalutazione o di riallineamento nei bilanci 2020, la deduzione sia ripartita in un periodo minimo di 50 anni (in alternativa, l'impresa può mantenere l'ammortamento per diciottesimi versando una ulteriore imposta sostitutiva, o rinunciare *ex post* agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento);
- le disposizioni sulla "super deduzione" del 110% (non più 90%) dei costi di ricerca e sviluppo per determinati beni immateriali (esclusi marchi e *know how*) si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 (2021, soggetti "solari");
- la proroga dal 2022 al 2025 del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione;

- la proroga del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione con tempistiche differenziate a seconda della tipologia di investimenti, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione;
- il rifinanziamento dell'agevolazione "Sabatini" e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro;
- la proroga al 2022 il c.d. "Sport *bonus*", ma soltanto per i titolari di reddito d'impresa;
- la proroga al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio acqua potabile;
- la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022;
- la previsione secondo cui all'erogazione del contributo a fondo perduto non opera il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso;
- viene consentito, a certe condizioni, ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021.

In materia di imposte indirette possono evidenziarsi le seguenti novità:

- il rinvio all'1.1.2024 dell'applicazione delle disposizioni del DL "fisco-lavoro" che modificano il regime IVA applicabile alle operazioni di taluni enti associativi (art. 5 co. 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del DL 146/2021 convertito);
- il rinvio di "*plastic tax*" e "*sugar tax*" all'1.1.2023.

In materia di lavoro si segnalano, invece, le seguenti novità:

- la sospensione dei versamenti (nonché degli adempimenti INPS e INAIL), aventi scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022, nel settore dello sport;
- l'esonero dello 0,8% sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti (entro specifici limiti) per l'anno 2022;
- l'esonero del 50% del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri che rientrano dal congedo obbligatorio di maternità per l'anno 2022;
- i datori di lavoro privati possono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1 co. 10 della L. 178/2020 in caso di assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dall'età anagrafica;
- l'esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
- una specifica procedura al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in materia di cessazione dell'attività produttiva e delocalizzazioni;
- il riordino dei trattamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) di cui al DLgs. 148/2021. Con l'occasione vengono altresì apportate alcune modifiche alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale prevedendo, tra l'altro, la sostituzione dell'assegno ordinario con l'assegno di integrazione salariale;
- la proroga anche per il 2022 – innalzando da 62 a 64 anni il requisito anagrafico richiesto – del diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, in origine definita pensione "Quota 100";

- la possibilità di richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021, e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente;
- la proroga, anche per il 2022, della possibilità di beneficiare dell'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all'art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232. Con l'occasione, è altresì prevista l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione NASPI e l'ampliamento del novero dei potenziali beneficiari;

INTERVENTI EDILIZI

Proroghe - Novità Della Legge Di Bilancio Per Il 2022

L. 30.12.2021 N. 234

La legge di bilancio per l'anno 2022 prevede la proroga generalizzata al 31.12.2024 dei termini finali delle finestre temporali agevolate dei *bonus* edilizi già vigenti.

Restano fuori dalla proroga "generalizzata" al 31.12.2024 soltanto:

- **il superbonus;**
- **il *bonus* facciate;**
- **il *bonus* colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.**

Interventi prorogati al 31.12.2024

I *bonus* edilizi vigenti, per i quali viene disposta la proroga sino al 31.12.2024, sono:

- la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del TUIR;
- il sismabonus, di cui ai co. 1-*bis* ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-*septies*;
- il *bonus* mobili, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 16.000,00 a 10.000,00 euro);
- l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-*quater*1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus;
- il *bonus* verde, di cui all'art. 1 co. 12 - 15 della L. 205/2017.

Superbonus

Per quanto concerne il superbonus, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione

del co. 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. "interventi trainati"); da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Bonus facciate

Per quanto concerne il *bonus* facciate, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, il termine finale della finestra agevolata viene prorogato solo per l'anno 2022 (con aliquota che si riduce al 60%).

Colonnine di ricarica dei veicoli

Per quanto concerne il *bonus* colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013, invece, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo *bonus* edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai *bonus* edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la L. 234/2021:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei *bonus* edilizi (fino al 2024 per la generalità delle detrazioni);
- amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "*bonus* facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

SEMPLIFICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 3 co. 1 del DL 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”)

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, lo svolgimento delle assemblee di società, associazioni e fondazioni è agevolata, in ragione dell'emergenza da COVID-19, fino al 31.7.2022.

NORME EMERGENZIALI IN TEMA DI ASSEMBLEE

Si ricorda che l'art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, nel contesto delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ha applicato le relative previsioni alle assemblee tenute entro il 31.12.2021. Ora, in base all'art. 3 co. 1 del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31.7.2022.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un'assemblea “virtuale”, ovvero senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

In forza del co. 8-bis del medesimo art. 106 del DL 18/2020 convertito, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2021

La proroga in questione non appare impattare sul primo comma dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito, che continua a disporre: *“in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

Di conseguenza, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, al momento, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà (almeno per ora) procedere all'approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

APPLICAZIONE DELLE SEMPLIFICAZIONI A CDA E COLLEGI SINDACALI

Nonostante l'assenza di specifiche indicazioni normative, infine, è da ritenere che il ricorso "agevolato", ovvero a prescindere dalle indicazioni statutarie, a riunioni "a distanza" sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti Tabelle ACI per l'anno 2022

Sono state pubblicate sulla *G.U.* 28.12.2021 n. 137 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del *fringe benefit* 2022.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la disciplina di determinazione del *fringe benefit* in base all'inquinamento dell'auto prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (dal 25% al 60% del costo delle tabelle ACI, in base alle emissioni di CO₂).

IPER-AMMORTAMENTI - MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO ENTRO IL TERMINE "LUNGO" PER L'EMERGENZA COVID-19

**Risposta a interpello Agenzia delle Entrate
29.12.2021 n. 875**

Con la risposta a interpello 29.12.2021 n. 875, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di "prenotazione" avvenuta nel 2019, il ritardo nell'effettuazione dell'investimento dovuto alle restrizioni imposte a causa dell'emergenza epidemiologica non comporta la proroga del termine "lungo" previsto dalla norma agevolativa per fruire degli iper-ammortamenti, che resta quello previsto dall'art. 1 co. 60 della L. 145/2018 (vale a dire il 31.12.2020).

Il mancato rispetto di tale termine, tuttavia, non comporta la perdita definitiva dei benefici previsti in relazione ai beni "4.0".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, essendo stata effettuata la "prenotazione", è infatti possibile fruire del credito d'imposta per investimenti *ex art. 1 co. 185 della L. 160/2019* o *ex art. 1 co. 1056 della L. 178/2020*, a seconda del termine "lungo" in cui ricade il momento di effettuazione dell'investimento (30.6.2021 o 30.6.2022), trattandosi di discipline agevolative succedutesi senza soluzione di continuità.

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PRESCRITTI

**Principio di diritto Agenzia delle Entrate 29.12.2021
n. 16**

Con il principio di diritto 29.12.2021 n. 16, l'Agenzia delle Entrate conferma che, a prescindere dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata, la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito d'impresa.

Infatti, da un lato, l'art. 101 co. 5 del TUIR dispone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, tra l'altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Dall'altro, la medesima norma dispone che la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.

Imputazione temporale della perdita

Secondo il principio di diritto 16/2021, l'avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa. A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l'art. 101 co. 5-*bis* del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è più consentita quando

L'imputazione in bilancio avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.

BONUS FACCIATE ANCHE PER INTERVENTI "PARZIALI"

**Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.12.2021
n. 838**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 838/2021, ha riconosciuto la possibilità di accedere al c.d. "bonus facciate" di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 anche nell'ipotesi di interventi "parziali" che non interessano l'intera facciata (ma una sola porzione della medesima).

interventi "parziali"

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, per poter fruire del *bonus facciate ex art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019* non è necessario che i lavori interessino l'intera facciata visibile dell'edificio, essendo possibile accedere a tale agevolazione anche nelle ipotesi in cui gli interventi risultino mirati a risolvere un problema localizzato su una sola porzione della facciata medesima.

Trattandosi, tuttavia, di un intervento su una parte comune dell'edificio condominiale (pur se il condominio non risulta formalmente costituito), il condòmino, per poter beneficiare del *bonus facciate ex art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019*, dovrà ottenere e conservare un'apposita delibera condominiale di approvazione di tale intervento (non è stato, dunque, considerato sufficiente l'invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari).

MODELLI INTRASTAT - NOVITÀ DALL'1.1.2022

**Determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli
23.12.2021 n. 489386**

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

Novità

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall'applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. "quick fixes" (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

- l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-*bis* e INTRA 2-*quater*) su base trimestrale;

- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l'innalzamento della soglia di presentazione a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- l'eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-*bis*) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-*quater*) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;
- l'introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-*bis*), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;
- l'introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

Decorrenza

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall'1.1.2022. Sono dunque confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25.1.2022.

INVIO DI BENI IN PAESI EXTRA-UE

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti fiscali relativi all'invio di beni in un Paese terzo, destinati alla lavorazione e al rientro in Italia sotto forma di prodotti compensatori, senza trasferimento della proprietà.

documenti per la presunzione di cessione

Nel caso descritto, la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR 441/97 non può essere superata con l'emissione di una fattura "pro forma". Si deve fare riferimento alla lista valorizzata dei beni spediti ovvero al documento di trasporto o consegna, allegati alla bolletta doganale di esportazione;

regime iva e *plafond*

L'operazione, oltre che in regime di perfezionamento, può essere effettuata vincolando i beni al regime doganale di esportazione. Tuttavia, non integra una cessione all'esportazione non imponibile ai fini IVA di cui all'art. 8 del DPR 633/72 e, di conseguenza, non concorre alla determinazione del *plafond* per i soggetti esportatori abituali. L'Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione presentata dal soggetto passivo a corredo della bolletta di esportazione definitiva (vale a dire la lista valorizzata e il documento di trasporto o consegna) deve essere invalidata specificando, con apposita dicitura, che essa "non è valida ai fini dell'art. 8 del DPR 633/72".

ESTEROMETRO - RINVIO DELLE NOVITÀ ALL'1.7.2022

Prov. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. in oggetto, ha recepito il differimento dall'1.1.2022 all'1.7.2022 dell'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica, disposto dal DL 146/2021.

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini.

Con il provvedimento pubblicato ieri è stato quindi modificato il provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 a decorrere dall'1.7.2022, adeguando le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, abrogando il provv. 28.10.2021 n. 293384.

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI E PROFESSIONISTI INPS - RIMBORSO O COMPENSAZIONE

Messaggio INPS 23.12.2021 n. 4620

Con il messaggio 23.12.2021 n. 4620, l'INPS ha chiarito che le richieste di compensazione e rimborso degli importi già versati relativi all'esonero dei lavoratori autonomi e professionisti, di cui all'art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (attuato con il DM 17.5.2021), potranno essere presentate anche dopo il 31.12.2021.

Tali importi potranno essere compensati o rimborsati, ad opera delle Strutture territoriali competenti, successivamente al completamento delle verifiche di sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Le verifiche sono difatti ancora in corso e non c'è una data certa per il loro completamento.

Istruzioni per la compensazione e il rimborso

Il messaggio in commento detta le istruzioni per la richiesta di rimborso o compensazione.

Le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso:

- il "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", utilizzando la funzionalità "Domande di rimborso" presente all'interno di "Domande telematizzate", per quanto riguarda artigiani e commercianti;
- il "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", "Domande telematizzate", "Rimborsi", per i lavoratori agricoli autonomi.

Le istanze di compensazione devono invece essere presentate tramite:

- le "Comunicazioni Bidirezionali", per gli artigiani e commercianti (a tal fine è necessario inserire nell'oggetto "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione");
- la funzionalità "Domande telematizzate", "Comp. Contributiva", disponibile all'interno dell'apposito cassetto previdenziale, per i lavoratori agricoli autonomi.

Inoltre, per i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e per i liberi professionisti, le richieste di rimborso o compensazione potranno essere trasmesse soltanto dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza 2021.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

DLgs. 29.12.2021 n. 230

L'art. 2 della L. 46/2021 istituisce dal 2022 l'assegno unico e universale per figli a carico, dettandone i principi generali e rinviando a DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. Secondo il DLgs. attuativo 29.12.2021 n. 230, l'assegno:

- potrà essere richiesto dall'1.1.2022, ma il pagamento avverrà a partire dall'1.3.2022;
- spetterà su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare in base all'indicatore ISEE.

La domanda dovrà essere presentata all'INPS, secondo modalità che saranno rese note dallo stesso Istituto di previdenza.

NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO E REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. in esame, l'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Inoltre, occorre che il soggetto richiedente sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Importo e maggiorazioni

L'importo mensile dell'assegno in esame viene definito con precisione dal DLgs. attuativo e nella relativa Tabella n. 1 allegata.

L'art. 4 co. 1 del DLgs. attuativo dispone il riconoscimento di un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenni:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 allegata allo schema di DLgs. in esame, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'art. 4 co. 2 del DLgs. attuativo dispone che per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante sia pari a 85,00 euro mensili e venga riconosciuto:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 allegata al DLgs. attuativo, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'art. 2 della L. 46/2021 e il DLgs. attuativo dispongono le seguenti ipotesi di maggiorazione:

- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- con un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
- una maggiorazione pari a 30,00 euro mensili (riducibili in base all'ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (art. 4 co. 8 e 10 del DLgs. attuativo);
- una maggiorazione forfetaria, dall'anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100,00 euro per il nucleo;
- una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

Misure soppresse

Dall'1.1.2022 vengono meno il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all'art. 1 co. 353 e 348 - 349 della L. 232/2016 e l'assegno di natalità *ex art.* 1 co. 125 della L.190/2014.

Dall'1.3.2022 verranno meno invece:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. 448/98);
- le detrazioni fiscali previste dall'art. 12 co. 1 lett. c) e 1-*bis*) del TUIR;
- l'assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 69/88) e gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55;
- l'assegno "ponte" introdotto dal DL 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31.12.2021 viene dunque prorogata al 28.2.2021.